

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1971

che modifica la decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(71/353/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 1,

considerando che con la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, non era stato possibile fissare il regime fiscale e doganale applicabile ai contratti finanziati dalla Comunità nei paesi e territori d'oltremare associati e nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, essendo stato in seguito elaborate le necessarie disposizioni, occorre inserirle in tale decisione,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 24 della decisione del 29 settembre 1970 è sostituito dal testo seguente :

« Il regime fiscale e doganale applicabile, nei paesi e territori d'oltremare associati, ai contratti finanziati dalla Comunità è stabilito nell'allegato X. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 26 della decisione del 29 settembre 1970 è sostituito dal testo seguente :

« Le disposizioni del presente titolo e degli allegati V, VI, VII e X si applicano anche ai dipartimenti francesi d'oltremare. »

Articolo 3

Alla decisione del 29 settembre 1970 è aggiunto un allegato X il cui testo è riportato nell'allegato.

Articolo 4

Le disposizioni della presente decisione sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti finanziati dalla Comunità che verranno conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

ALLEGATO

ALLEGATO X

relativo al regime fiscale e doganale applicabile, nei paesi e territori d'oltremare associati, ai contratti finanziati dalla Comunità

Articolo 1

I contratti finanziati dalla Comunità non sono soggetti a tasse di bollo e di registro, o a prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da istituire nel paese o territorio d'oltremare associato beneficiario.

Articolo 2

1. I contratti di studi, di controllo o di sorveglianza finanziati dalla Comunità non danno luogo a riscossione, nel paese o territorio d'oltremare associato beneficiario, di imposte sulla cifra d'affari.

2. I profitti risultanti dall'esecuzione dei contratti di lavori, di studi, di controllo o di sorveglianza finanziati dalla Comunità sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno del paese o territorio d'oltremare associato, sempreché le persone fisiche o giuridiche che ve li hanno realizzati abbiano in tal paese o territorio uno stabilimento permanente o che la durata d'esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.

Articolo 3

1. Le importazioni, nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture concluso in seguito ad una gara internazionale e riguardante prodotti destinati ad essere consumati o utilizzati nello stato in cui si trovano, si effettuano senza che il passaggio della linea doganale del paese o territorio d'oltremare associato beneficiario dell'intervento finanziato dalla Comunità comporti la riscossione di dazi doganali o di diritti e tasse di entrata, sempreché tali diritti e tasse non costituiscano compenso di una prestazione di servizi.

2. Quando, in seguito ad una gara internazionale, un contratto di forniture finanziato dalla Comunità sia stato attribuito ad un'impresa industriale avente la nazionalità della Repubblica francese o del Regno dei Paesi Bassi e stabilita nel paese o territorio d'oltremare associato interessato, detto contratto è concluso per il prezzo franco fabbrica della fornitura in questione, maggiorato dei diritti fiscali interni ad essa applicabili nel paese o territorio d'oltremare associato.

Articolo 4

Gli acquisti di carburanti, lubrificanti, leganti idrocarbonati e, in genere, di tutti i materiali incorporati nei lavori finanziati dalla Comunità, sono ritenuti fatti sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale di diritto

comune vigente nel paese o territorio d'oltremare associato beneficiario.

Articolo 5

Le imprese che per l'esecuzione dei contratti di lavori devono importare materiali professionali, beneficiano, a loro richiesta, per tali materiali e per un periodo che scade tre mesi dopo il collaudo definitivo dei lavori, della concessione del regime dell'importazione temporanea com'è definito dalla legislazione applicabile nel paese o territorio d'oltremare associato interessato.

Articolo 6

Le importazioni in ammissione temporanea del materiale professionale necessario all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza si effettuano, nel paese o territorio d'oltremare associato beneficiario dell'intervento della Comunità, in esenzione da dazi doganali e da diritti e tasse d'entrata, sempreché tali diritti e tasse non costituiscano compenso di una prestazione di servizi.

Articolo 7

Le importazioni di oggetti ed effetti personali, esclusi i veicoli per uso personale, da parte delle persone fisiche incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza, si effettuano in esenzione da dazi doganali e diritti e tasse d'entrata, sempreché tali diritti e tasse non costituiscano compenso di una prestazione di servizi, a condizione che detti oggetti ed effetti personali siano usati da almeno sei mesi e che la loro importazione abbia luogo entro quattro mesi dall'entrata in servizio di tali persone nel paese o territorio d'oltremare associato.

Articolo 8

Ogni materia non contemplata dalla presente decisione resta soggetta alla legislazione di diritto comune del paese o territorio d'oltremare associato interessato.

Articolo 9

Le disposizioni di cui sopra si applicano all'esecuzione di tutti i contratti finanziati dalla Comunità che saranno conclusi a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente decisione.